



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Determinazione della misura delle tariffe per l'applicazione dell' imposta di soggiorno per l'esercizio 2023.

L'annoduemilaventidue, addì **trenta** del mese di novembre alle ore **22.00** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Pieragnoli Andrea	Sindaco	X	
2	Mansueto Guido	Assessore	X	
3	Barbagallo Alfio	Assessore	X	
4	Mariani Daniela	Assessore	X	
5	Panichi Vittoria	Assessore	X	
			5	0

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Gamberucci Roberto

Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il :
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
 - avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
 - dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);

- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N. (art. 130, Legge 267/00);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gamberucci Roberto

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 172, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in cui viene stabilito che "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali ..." sono allegati del bilancio di previsione;

VISTI gli artt. 151 e 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei relativi allegati, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 2 dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla Legge n. 448/2001, che stabilisce: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, che introduce il principio di efficacia delle deliberazioni degli enti locali sulle tariffe e aliquote relativi a tributi, a decorrere dal 1° gennaio di riferimento, se adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.03.2012, veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60 del 14.11.2022 dove sono state apportate le seguenti modifiche all'art. 4 c. 3 del regolamento comunale (*Misura dell'imposta*):

Testo previgente	Testo modificato
<p><i>La misura dell'imposta ed il numero dei giorni per i quali spetta sono determinati annualmente dalla Giunta comunale secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. L'imposta non si applica:</i></p> <p><i>a) oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo nelle strutture ricettive alberghiere fino a 4 stelle e nelle strutture ricettive extra alberghiere e attività agrituristiche</i></p> <p><i>b) oltre il 7° giorno di soggiorno consecutivo nelle strutture ricettive alberghiere a 5 stelle</i></p>	<p><i>La misura dell'imposta ed il numero dei giorni per i quali spetta sono determinati annualmente dalla Giunta comunale secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo</i></p>

RIBADITA la competenza della Giunta comunale a deliberare in merito alla misura dell'imposta;

CONSIDERATO che:

- l'imposta di soggiorno si applica a partire dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e che il gestore effettuerà i versamenti nelle modalità e secondo le scadenze previste dal Regolamento Comunale;
- la misura dell'imposta è graduata in funzione al tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante come recita l'art. 4 del Regolamento Comunale: "...è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno...";
- sono esonerate dal pagamento dell'imposta di soggiorno in base al sopra citato regolamento le categorie di seguito elencate:
 - a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sociosanitarie del territorio;
 - c) I soggetti che soggiornano in base a provvedimenti delle autorità pubbliche;

- d) I residenti nel Comune di Casole d'Elsa;
- e) Il personale dipendente delle strutture ricettive;
- f) Gli autisti, guide e accompagnatori turistici al seguito della comitiva;
- g) Casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
- h) I soggetti che soggiornano sul territorio per motivi di lavoro;
- i) I gruppi scolastici ed i loro accompagnatori che soggiornano sul territorio nel mese di Aprile;

DATO ATTO che l'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere b), c), d), e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche;

PRESO ATTO che il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;

VISTO che la determinazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno è di competenza della

VISTA la circolare N. 2/DF MEF del 22 novembre 2019, che specifica che a decorrere dall'anno di imposta 2020 il regolamento e la presente delibera di approvazione delle misure dell'imposta di soggiorno avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF eseguita ai sensi del comma 15-quater dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

A voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2023 le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno di seguito riportate:

Strutture Ricettive Alberghiere:

- € 1,00 a stella

Strutture Ricettive Alberghiere fino a 4 stelle	Imposta per persona per pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi
1 stella	€ 1,00
2 stelle	€ 2,00
3 stelle	€ 3,00
4 stelle	€ 4,00

Strutture Ricettive Alberghiere 5 Stelle	Imposta per persona per pernottamento
5 stelle	€ 5,00

Strutture Ricettive Extra Alberghiere e attività agrituristiche di seguito riportate

Strutture Ricettive Extra Alberghiere e Attività Agrituristiche
Affittacamere
Casa Vacanze
Casa per Ferie
Residence
Residenze d'epoca
Agriturismi
Campeggi
Locazione Turistica

Le tariffe applicate agli ospiti saranno calcolate in ragione del costo giornaliero "a persona" ottenuto dividendo l'importo giornaliero corrisposto per il numero delle persone, compresi i casi di esenzione di cui al successivo punto 2). Gli importi sono quelli desumibili dalla tabella di seguito riportata:

Importo giornaliero a persona	Imposta di soggiorno applicata
Minore o uguale ad € 150,00	€ 1,00 al giorno per 5 giorni
Maggiore di € 150,00	€ 2,50 al giorno per 7 giorni

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, sono esonerate dal pagamento dell'imposta medesima le categorie di seguito elencate:

- a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sociosanitarie del territorio;
- c) I soggetti che soggiornano in base a provvedimenti delle autorità pubbliche;
- d) I residenti nel Comune di Casole d'Elsa;
- e) Il personale dipendente delle strutture ricettive;
- f) Gli autisti, guide e accompagnatori turistici al seguito della comitiva;
- g) Casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
- h) I soggetti che soggiornano sul territorio per motivi di lavoro;
- i) I gruppi scolastici ed i loro accompagnatori che soggiornano sul territorio nel mese di Aprile;

3) di dare atto che l'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere b), c), d), e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

Determinazione della misura delle tariffe per l'applicazione dell' imposta di soggiorno per l'esercizio 2023.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanza:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Tiziana Rocchigiani

Lì, 30/11/2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Tiziana Rocchigiani

Lì, 30/11/2022

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pieragnoli Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gamberucci Roberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

